

**Emergenza Covid-19 ♦ Update/50 ♦ 30.10.2020**

**In evidenza**



♦ COVID-19: sintesi delle ulteriori misure di contrasto e contenimento della emergenza, previste dal D.P.C.M. 24/10/2020 in vigore fino al 24 Novembre p.v

♦ COVID-19: la classifica delle attività a maggiore rischio di contagio, in uno studio della Texas Medical Association.

♦ COVID-19: pubblicato in G.U. il c.d. “Decreto Ristori” che prevede indennizzi per le categorie colpite dalle restrizioni del D.P.C.M. 24.10.2020, ma non solo.

♦ “Decreto Ristori”: focus di approfondimento sui nuovi interventi di Cassa Integrazione, esonero contributi previdenziali e proroga licenziamenti.

♦ “Decreto Ristori”: focus di approfondimento sui nuovi interventi pari a 400.000 € per il sostegno all’export e alle fiere internazionali



◆ **COVID-19: sintesi delle ulteriori misure di contrasto e contenimento della emergenza, previste dal D.P.C.M. 24/10/2020 in vigore fino al 24 Novembre p.v.**



*A seguito della pubblicazione sulla G.U. del D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», forniamo una sintesi dei provvedimenti adottati.*

Il DPCM 24 Ottobre 2020 **avrà validità sino al 24 novembre 2020** e sostituirà il precedente D.P.C.M. 13 Ottobre 2020, come modificato e integrato dal successivo D.P.C.M. 18 Ottobre 2020. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni.

✓ **Chiusura strade e piazze**

Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, **fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.**

✓ **Bar e Ristoranti**

Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. **Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

### ✓ Ingressi contingentati nei locali pubblici

È fatto obbligo nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di **esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

### ✓ Fiere e congressi

**Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.** Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. **Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

### ✓ Ingressi flessibili nelle Pubbliche Amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. **È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.**

### ✓ Stop a palestre e piscine

Sono **sospese** le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, **fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza**, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

### ✓ Musei

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, **tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico**, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di un metro.

✓ **Cinema e teatro**

Sono **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

✓ **Discoteche**

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

✓ **Sale giochi**

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

✓ **Parchi e giardini pubblici**

L'accesso è **condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento**, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

✓ **Stop a parchi di divertimenti**

Sono **sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento**; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

✓ **Attività motoria all'aperto**

E' **consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

✓ **Sospese le competizioni sportive, restano quelle agonistiche**

Sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano **consentiti** gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra-riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da

organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

**Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale** e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

**Sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale.

#### ✓ **Servizi alla persona**

Le attività inerenti i servizi alla persona sono **consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

#### ✓ **Accesso ai luoghi di culto**

L'accesso ai luoghi di culto avviene con **misure organizzative tali da evitare assembramenti** di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

#### ✓ **Primo ciclo della scuola in presenza, didattica a distanza dal 75% alle superiori**

L'attività didattica ed educativa per il **primo ciclo di istruzione** - materna, elementari e medie-e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi **in presenza**.

**Le scuole superiori** adotteranno una **Dad pari al 75%** delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

#### ✓ **Università**

Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongano, in base all'andamento del quadro epidemiologico, **piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza** in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

## ➤ **Rientrano nella sfera delle raccomandazioni:**

### ✓ **Mascherina in casa fra non conviventi**

Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sarebbe raccomandato, inoltre, *“non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”*.

### ✓ **Non spostarsi se non per motivi di lavoro, studio, salute o necessità**

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di **non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati**, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

## ➤ **Per le attività produttive industriali, rispetto dei protocolli condivisi:**

A valere sull'intero territorio nazionale, **tutte le attività produttive industriali e commerciali**, fatte salve le misure precedentemente descritte, sono tenute a rispettare i contenuti dei **protocolli condivisi** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nei settori del trasporto e della logistica.

## ➤ **Riteniamo utile riportare l'elenco dei Protocolli adottati nei mesi scorsi e allegati anche al DPCM 24.10.2020. Di seguito anche il link.**

- **Allegato 1** - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
- **Allegato 2** - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
- **Allegato 3** - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
- **Allegato 4** - Protocollo con le Comunità ortodosse
- **Allegato 5** - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
- **Allegato 6** - Protocollo con le Comunità Islamiche
- **Allegato 7** - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
- **Allegato 8** - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell'emergenza COVID-19
- **Allegato 9** - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020
- **Allegato 10** - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
- **Allegato 11** - Misure per gli esercizi commerciali
- **Allegato 12** - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
- **Allegato 13** - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

- **Allegato 14** - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
- **Allegato 15** - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
- **Allegato 16** - LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
- **Allegato 17** - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera
- **Allegato 18** - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno scolastico 2020/2021
- **Allegato 19** - Misure igienico-sanitarie
- **Allegato 20** - Spostamenti da e per l'estero
- **Allegato 21** - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI
- **Allegato 22** - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE

➤ **[Link al DPCM 24.10.2020](#)**

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM\\_20201024.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf)

➤ **[Link agli allegati \(riportiamo la versione word, in caso si vogliono estrapolare i Protocolli di interesse\)](#)**

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM\\_20201024\\_allegati.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf)

◆ **COVID-19: la classifica delle attività a maggiore rischio di contagio, in uno studio della Texas Medical Association.**

In questi giorni stanno destando critiche e proteste le chiusure imposte dal D.P.C.M. 24.10.2020, sopra trattato, ad alcuni settori di attività considerati a maggior rischio.

In molti si chiedono quali siano le basi scientifiche sulle quali vengono adottati i provvedimenti che identificano le attività più o meno a rischio di contagio.

Per restare in un ambito di neutralità, informiamo di **un recente studio realizzato dalla Texas Medical Association**, che ha scientificamente elaborato una scala di rischio da basso a molto alto.

Riportiamo di seguito il grafico, esito della ricerca.

# COVID-19

CORONAVIRUS DISEASE

## BE INFORMED:

### Know Your Risk During COVID-19

On a scale of 1 to 10, how risky is...

Ranked by physicians from the TMA COVID-19 Task Force and the TMA Committee on Infectious Diseases.

Please assume that participants in these activities are following currently recommended safety protocols when possible.



Texas Medical Association | 401 W. 15th St. | Austin, TX 78701-1680

[www.texmed.org](http://www.texmed.org)

[f](#) [t](#) @texmed

[i](#) @wearetma

(Fonte "Wall Street Italia" del 27.10.2020)

◆ COVID-19: pubblicato in G.U. il c.d. “Decreto Ristori” che prevede indennizzi per le categorie colpite dalle restrizioni del D.P.C.M. 24.10.2020, ma non solo.



*E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269/2020 il Decreto-Legge 28 Ottobre 2020 n. 137 che reca “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e introduce misure di sostegno ai settori colpiti dalle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 24 Ottobre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza epidemiologica.*

Con il “**Decreto Ristori**” il Governo ha approvato un pacchetto di misure per il sostegno ai lavoratori ed ai settori produttivi coinvolti dalle limitazioni del DPCM 24 Ottobre 2020, nonché dal perdurare dello stato di emergenza legato alla crisi Covid.

I fondi stanziati sono dunque destinati al **ristoro delle attività economiche interessate**, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni imposte almeno fino al 24 novembre e che potrebbero essere estese in caso di eventuale lockdown.

Il provvedimento, che interessa 460.000 attività, è **in vigore da ieri 29 Ottobre** ed interviene con uno stanziamento di risorse pari a 5,4 miliardi di euro (di cui 2,4 mld. a fondo perduto) in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati sia al ristoro delle attività economiche interessate, che al supporto dei loro lavoratori.

Forniamo una sintesi dei principali interventi di interesse per la generalità delle imprese:

### **Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che **alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva** e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (\*) al “Decreto Ristori”.

Sono previsti **indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, dal 100% al 200%** di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio. Per alcuni settori specifici, quali ad esempio discoteche e sale ballo, **si arriva al 400%**. In ogni caso, l'importo del contributo **non può essere superiore a euro 150.000,00**.

La platea dei beneficiari includerà **anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro** (con un ristoro pari al **10% del calo del fatturato**).

Il contributo a fondo perduto **spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il predetto contributo **spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato** ai oggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno **attivato la partita IVA a partire dal 1° Gennaio 2019**.

Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020** ed **ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza.

#### Allegato 1 (\*)

<b>493210</b> Trasporto con taxi <b>100%</b>
<b>493220</b> Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente <b>100%</b>
<b>561011</b> Ristorazione con somministrazione <b>200%</b>
<b>561012</b> Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole <b>200%</b>
<b>561030</b> Gelaterie e pasticcerie <b>150%</b>
<b>561041</b> Gelaterie e pasticcerie ambulanti <b>150%</b>
<b>561042</b> Ristorazione ambulante <b>200%</b>
<b>562100</b> Catering per eventi, banqueting <b>200%</b>
<b>563000</b> Bar e altri esercizi simili senza cucina <b>150%</b>
<b>591400</b> Attività di proiezione cinematografica <b>200%</b>
<b>823000</b> Organizzazione di convegni e fiere <b>200%</b>
<b>900400</b> Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche <b>200%</b>
<b>931110</b> Gestione di stadi <b>200%</b>
<b>931120</b> Gestione di piscine <b>200%</b>
<b>931130</b> Gestione di impianti sportivi polivalenti <b>200%</b>
<b>931190</b> Gestione di altri impianti sportivi nca <b>200%</b>
<b>931200</b> Attività di club sportivi <b>200%</b>
<b>931300</b> Gestione di palestre <b>200%</b>
<b>931910</b> Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi <b>200%</b>
<b>931999</b> Altre attività sportive nca <b>200%</b>

<b>932100</b> Parchi di divertimento e parchi tematici <b>200%</b>
<b>932910</b> Discoteche, sale da ballo night-club e simili <b>400%</b>
<b>932930</b> Sale giochi e biliardi <b>200%</b>
<b>932990</b> Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca <b>200%</b>
<b>960410</b> Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) <b>200%</b>
<b>960420</b> Stabilimenti termali <b>200%</b>
<b>960905</b> Organizzazione di feste e cerimonie <b>200%</b>
<b>551000</b> Alberghi <b>150%</b>
<b>552010</b> Villaggi turistici <b>150%</b>
<b>552020</b> Ostelli della gioventù <b>150%</b>
<b>552030</b> Rifugi di montagna <b>150%</b>
<b>552040</b> Colonie marine e montane <b>150%</b>
<b>552051</b> Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence <b>150%</b>
<b>552052</b> Attività di alloggio connesse alle aziende agricole <b>150%</b>
<b>553000</b> Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte <b>150%</b>
<b>559020</b> Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero <b>150%</b>
<b>493901</b> Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano <b>200%</b>
<b>773994</b> Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi <b>200%</b>
<b>799011</b> Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento <b>200%</b>
<b>799019</b> Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, nca <b>200%</b>
<b>900101</b> Attività nel campo della recitazione <b>200%</b>
<b>900109</b> Altre rappresentazioni artistiche <b>200%</b>
<b>900201</b> Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli <b>200%</b>
<b>900209</b> Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche <b>200%</b>
<b>920009</b> Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) <b>200%</b>
<b>949920</b> Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby <b>200%</b>
<b>949990</b> Attività di altre organizzazioni associative nca <b>200%</b>

Per rendere più rapida la corresponsione del contributo, il Decreto stabilisce che le somme vengano **accreditate direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 25 del D.L. "Rilancio", da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di circa 300.000 aziende.

Per tutti gli altri, ossia coloro che **non hanno fatto domanda** per ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio o quelli fino a 5 milioni di fatturato – precedentemente esclusi, sarà necessario **presentare una nuova domanda** tramite il canale dedicato dell'Agenzia delle Entrate ed attendere qualche settimana in più.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze ed ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

Con successivi decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **possono essere individuati ulteriori codici ATECO** riferiti a settori economici aventi diritto al contributo.

### **Credito d'imposta cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre.**

---

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene esteso ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente**, in favore di conduttori operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto ed allargato alle imprese con **ricavi superiori ai 5 milioni di euro** che abbiano subito **un calo del fatturato del 50%**. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

### **Cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori**

---

Il **saldo IMU** per gli immobili e le pertinenze in cui si svolgono le attività è **cancellato** per le categorie interessate dalle **restrizioni**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### **Sospensione versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori oggetto di restrizioni**

---

Per i datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono **sospesi** i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del **mese di novembre 2020**.

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 Ottobre 2020, **i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura**

**dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e ad INAIL**, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, così sospesi, sono effettuati **senza applicazione di sanzioni e interessi**, in un’unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 marzo 2021**.

Il **mancato pagamento di due rate, anche non consecutive**, determina la **decadenza** dal beneficio della rateazione.

### **Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura**

---

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, **contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura**.

I beneficiari che potranno usufruire dei benefici e i criteri per l’attribuzione verranno successivamente definiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto **l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con **esclusione** dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a **novembre 2020**. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

**Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali**, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di **novembre 2020**.

### **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**

---

È istituito nello stato di previsione del MEF il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020 destinati all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **cessato o ridotto la propria attività istituzionale** a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

## **Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**

---

Ai soggetti beneficiari spetta:

- **indennità una tantum pari a 1.000 euro** per autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- **proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo**, sulla base dei criteri individuati dal Decreto.

## **Disposizioni a favore dei lavoratori e delle società sportive dilettantistiche**

---

Per il mese di **novembre 2020**, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a **800 euro** in favore dei lavoratori impiegati con **rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso di tali requisiti, sono presentate entro il **30 novembre 2020** tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a.

Viene inoltre **istituito un apposito Fondo per misure di sostegno ad associazioni e società sportive dilettantistiche** che hanno cessato o ridotto la propria attività.

## **Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza**

---

Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") è riconosciuta la **medesima quota** anche per il mese di **novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020**.

La domanda per le quote di Rem è presentata all'INPS **entro il 30 novembre 2020** tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

## **Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa**

---

Fino al 31.12.2020 sono **sospese le procedure esecutive immobiliari nella prima casa**. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Ristori.

## ◆ “Decreto Ristori”: focus di approfondimento sui nuovi interventi di Cassa Integrazione, esonero contributi previdenziali e proroga licenziamenti.

*Il Decreto Ristori interviene anche in merito a: **proroga della Cig** di 6 settimane per le imprese che l'hanno utilizzata in modo continuativo e per le quali la scadenza è alla metà di Novembre; in alternativa, **ulteriori 4 settimane di esonero contributivo**; il **blocco dei licenziamenti** sino al 31 Gennaio 2021. Vediamo in dettaglio cosa si prevede.*

### ◆ **Cassa Integrazione ordinaria, in deroga e Assegno Ordinario**

---

Il “Decreto Ristori” prevede **ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario**, legati all'emergenza COVID-19, da usufruire **tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021**, per le imprese che hanno **esaurito le precedenti settimane** di cassa integrazione e per **quelle soggette a chiusura o limitazione dell'attività**. Per questo intervento, sono stati stanziati 1,6 miliardi complessivi.

#### ✓ **Come ha funzionato fino ad oggi la CIG Covid con il “Decreto Agosto”**

Il “**Decreto Agosto**” aveva già previsto la proroga della cassa integrazione per 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020. **Per le imprese che hanno usufruito con continuità** degli ammortizzatori sociali a partire dal “Decreto Cura Italia”, però, il periodo di copertura della CIG **terminerà a metà novembre**. Per questo il Governo ha deciso di sbloccare subito ulteriori settimane di cassa integrazione ed evitare che, in assenza dei trattamenti di integrazione salariale, le aziende cominciassero a licenziare.

Ricordiamo che, attualmente, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa della pandemia possono richiedere la cassa integrazione ordinaria o in deroga e l'assegno ordinario per **18 settimane, purchè comprese tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020**. Alle prime nove settimane sono imputati eventualmente anche periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati dal Cura Italia e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

**Dopo aver fruito delle prime 9 settimane**, per accedere alle ulteriori 9 settimane occorre presentare un'**autocertificazione**, che riporti il confronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

I datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%** possono accedere al secondo periodo di CIG, versando un **contributo addizionale pari al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

**Le aziende che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato** o che non hanno presentato l'autocertificazione sono tenute a versare un **contributo addizionale pari al 18%** della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

**Le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%** non devono versare alcun contributo.

✓ **Come funziona la proroga della cassa integrazione con il “Decreto Ristori”**

Il “Decreto Ristori” prevede quindi **ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario**, legati all'emergenza COVID-19, da usufruire **tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021**, per le imprese che hanno **esaurito le precedenti settimane** di cassa integrazione e per **quelle soggette a chiusura o limitazione dell'attività in base al DPCM 24.10.2020**.

A queste prime 6 settimane, dovrebbero seguirne **ulteriori 12** nell'ambito della **Legge di Bilancio 2021**, per un totale di 18 settimane di CIG, in modo da coprire anche i primi mesi del 2021.

In linea con quanto previsto dal “Decreto Agosto”, il Governo ha confermato **un'aliquota contributiva addizionale differenziata** in base alla riduzione di fatturato aziendale registrata tra il primo semestre 2020 e il primo semestre del 2019; pertanto per la cassa integrazione:

**a. non è previsto alcun contributo, e quindi è gratuita**, per tutti i datori di lavoro che:

- ✓ hanno subito una **riduzione di fatturato pari o superiore al 20%**;
- ✓ hanno avviato l'attività di impresa **successivamente al 1° gennaio 2019**;
- ✓ appartengono ai **settori inclusi nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020** (che ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive).

**b. è soggetta a contributo addizionale pari al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto **una riduzione del fatturato inferiore al 20%**;

**c. è soggetta a contributo addizionale pari al 18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

La **domanda di concessione** per le sei settimane andrà presentata all'INPS, con **autocertificazione** della sussistenza della riduzione del fatturato, laddove ricorra. Sarà l'INPS ad autorizzare i trattamenti sulla base dell'autocertificazione allegata alla domanda e ad individuare l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

In mancanza di autocertificazione si applica l'aliquota del 18%. Saranno comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati.

Le **domande di accesso ai trattamenti** devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di **prima applicazione**, il termine di **decadenza** è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del "Decreto Ristori", quindi entro il **31.12.2020**.

#### ◆ **Esonero i contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti CIG**

---

Per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (ad esclusione del settore agricolo) che **non richiedono i trattamenti di cassa integrazione** di cui sopra, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico di cui all'articolo 3, del D.L. 14 Agosto 2020 n. 104, per **un ulteriore periodo massimo di quattro settimane**, fruibili **entro il 31 Gennaio 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di Giugno 2020, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL**, riparametrato e applicato su base mensile.

#### ◆ **Disposizioni in materia di proroga dei licenziamenti**

---

Il blocco dei licenziamenti ottiene la proroga con il "Decreto Ristori", andando di pari passo con la Cassa integrazione e arrivando così **fino al 31 gennaio 2021**.

Fino a tale data resta quindi precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato **nell'appalto**, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data resta, altresì, **preclusa** al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì **sospese le procedure in corso** di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Tali preclusioni e sospensioni **non si applicano** in caso di licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva** dell'attività di impresa, conseguenti alla **messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell'attività**, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (ex art. 2112 c.c.), o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato con le OO.SS. **Esclusi dal divieto anche i licenziamenti intimati in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

◆ **“Decreto Ristori”**: focus di approfondimento sui nuovi interventi pari a 400.000 € per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

*L’impianto del “Decreto Ristori” in materia di export e fiere ha subito delle modifiche non marginali. Infatti, rispetto alla bozza iniziale dove si prevedevano 100 milioni per rimborsare le fiere cancellate, nella versione pubblicata in G.U. le misure si sono ridimensionate.*

◆ **50 milioni per cancellazione di fiere ed eventi**

Il primo cambiamento riguarda le nuove risorse stanziare per le perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di eventi a causa del Covid-19 e non sono state riservate solo a fiere e congressi. Infatti, il nuovo stanziamento di risorse interessa il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali** previsto dal Decreto Rilancio per ristorare, in effetti, non solo fiere e congressi, ma anche mostre e spettacoli cancellati a causa del Covid.

Grazie a questo Fondo, nelle scorse settimane, il Ministero della Cultura ha indetto un **bando** - questo dedicato solo alle fiere cancellate - che resta aperto **fino al 9 novembre**.

◆ **350 milioni di euro per export e fiere**

Il Decreto stanziava anche **350 milioni di euro a sostegno dell’export**, 50 milioni in meno a quanto previsto originariamente, che vanno a diminuire le risorse destinate al **Fondo SIMEST** che si ferma a **150 milioni**.

Rimane invece invariato, l’importo di **200 milioni destinati al Fondo per la promozione integrata istituito dal decreto Cura Italia**, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del Fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul **Fondo SIMEST**.

Il rifinanziamento si è reso necessario a fronte delle **numerose domande presentate dalle imprese a SIMEST** nel periodo successivo il 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento le maggiori agevolazioni ed i contributi resi possibili dal *“temporary framework”* della Commissione europea.

Il Decreto, inoltre, estende il campo di azione della **nuova sezione del Fondo SIMEST per le fiere internazionali** (prevista dal Decreto Agosto), **anche alle imprese la cui attività prevalente è l’organizzazione di fiere di rilievo internazionale**, ritenute sistemiche ai fini dell’internazionalizzazione del sistema-paese.

**[Link al testo integrale del D.L. 137/2020:](#)**

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166)

**Clausola di esclusione di responsabilità**

*Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.*